

AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
VETERINARI E SAOA DELLE AA.TT.SS.
DELLA REGIONE LOMBARDIA
e, p.c.

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE
ANDREA MASSARI

ALLE ASSOCIAZIONI

COLDIRETTI LOMBARDIA
Email: lombardia@coldiretti.it

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA
Email:
postacert@pec.confagricolturalombardia.it

CIA LOMBARDIA
Email: cia.lombardia@cia.it

COPAGRI LOMBARDIA
Email: segreteria@copagrilombardia.it

UNAITALIA
Email: unaitalia@unaitalia.com

ASSOCARNI
Email: segreteria@assocarni.it

ASSICA
Email: calderone@assica.it

ARAL LOMBARDIA
Email: info@pec.aral.lom.it

UNICEB
Email: info@uniceb.it

ASSOSUINI
Email: segreteria@assosuini.it

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI
PARMA
Email:
chiara.piancastelli@prosciuttodiparma.com

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
PSA
Vincenzo CAPUTO

Email: cspsa@postacert.sanita.it

CEREP c/o IZSUM
Email: protocollo.izsum@legalmail.it

IZSLER - DIREZIONE GENERALE
Antonio LAVAZZA
Email: protocollogenerale@cert.izsler.it

OEVR
Silvia BELLINI
Email: silvia.bellini@izsler.it

MINISTERO DELLA SALUTE
Luigi RUOCCO
Ugo DELLA MARTA
Email: dgsa@postacert.sanita.it

PARCO DEL TICINO
Direttore Claudio DE PAOLA
Email:
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it

POLIZIA PROVINCIALE PAVIA
Comandante Cristian BLORA
Email: cristian.blora@provincia.pv.it

POLIZIA PROVINCIALE CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO

Raffaella QUITADAMO
Email: r.quitadamo@cittametropolitana.mi.it

Emanuele SANTORO
Email: se.santoro@cittametropolitana.mi.it

Oggetto: Disposizioni per la movimentazione di suini e SOA da ZR I, ZR II

Stante l'attuale situazione epidemiologica, in accordo anche con la Regione Piemonte ed Emilia Romagna, si ritiene opportuno che **la sorveglianza continua** negli allevamenti suini siti in Zona di restrizione I e II dovrà essere garantita campionando in ciascun allevamento da ingrasso, ogni settimana, i primi due suini morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, qualsiasi suino morto dopo lo svezzamento (superiore ai 20 Kg), in ciascuna unità epidemiologica, in applicazione a quanto previsto dall'art. 16 comma 1 lettera c) del Reg. 594/2023.

Negli allevamenti suini da riproduzione, dovrà invece essere garantito anche il campionamento di tutti i verri e le scrofe trovati morti.

Quanto sopra integra i controlli virologici dei casi sospetti, come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2020/689.

La sorveglianza negli allevamenti in fase di premoving, sia verso il macello che allevamenti, dovrà essere garantita con visita clinica nelle 24 ore precedenti e, solo nel caso in cui l'allevamento non sia già stato campionato, in quella settimana, nell'ambito della sorveglianza continua, con il campionamento delle milze nelle 72 ore precedenti la movimentazione.

Ciò premesso, vengono di seguito dettagliate le “nuove” regole che disciplinano la movimentazione di suini da vita e macello e SOA, da e verso le zone di restrizione I e II, e, in allegato i protocolli aggiornati per movimentazioni in deroga da ZR I e ZR II.

La presente disposizione annulla e sostituisce quelle disposte con nota G1.2024.0003376 del 30/01/2024.

MOVIMENTAZIONI DI ANIMALI

Zona restrizione I

Accasamenti:

- Gli allevamenti devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate così come previsto dall'Allegato III del Reg. (UE) n. 2023/594;
- Gli animali possono provenire sia da allevamenti situati in zone di restrizione per PSA sia da zone libere da malattia
- Accasamento non consentito negli allevamenti a carattere familiare, brado e semibrado

Movimentazioni “da vita”

- Sia l'allevamento di partenza che di destino devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate;
- Gli animali possono essere movimentati anche verso territori liberi da malattia nel rispetto del protocollo sanitario di cui all'allegato A.

Movimentazioni verso il macello

- Lo stabilimento di macellazione non deve essere designato
- Se **allevamento non garantisce** il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate, lo stabilimento di macellazione, nel caso accetti di ricevere gli animali, deve garantire la separazione di questi animali e delle relative carni rispetto a quelli che rispettano le MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE o che provengono da zone indenni (art. 43, par. 6 Reg. 687/2020);
- Se **allevamento garantisce** il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate, le garanzie, di cui al punto precedente, non sono richieste;
 - Nessuna limitazione alla commercializzazione delle carni a livello nazionale e UE; non viene apposta nessuna bollatura particolare;
 - L'introduzione in un impianto di trasformazione/macellazione di carni derivanti da suini/suini provenienti da zone di restrizione, ivi inclusa la zona di restrizione I, limita la possibilità di certificazione verso taluni paesi terzi;
 - Negli impianti di macellazione, qualora la macellazione di questi animali avvenga in giornate dedicate, può essere garantito il normale rilascio delle certificazioni export per gli animali che provengono da territori non soggetti a restrizione;
- La movimentazione deve avvenire nel rispetto del protocollo sanitario di cui all'allegato B.

Zona restrizione II

Accasamenti:

- Gli allevamenti devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate così come previsto dall'Allegato III del Reg. (UE) n. 2023/594;
- Accasamento consentito solo a suini che provengono da zone di restrizione e con biosicurezza rafforzata e subordinato a specifica valutazione del rischio valutato dalla UO in accordo con l'ATS competente e con l'Osservatorio Epidemiologico e comunque subordinato alla possibilità concreta di macellazione di capi allevati al termine del ciclo produttivo;
- Accasamento non consentito negli allevamenti a carattere familiare, brado e semibrado.
- Allevamenti sede di focolaio e oggetto di depopolamento preventivo devono sottostare alle specifiche disposizioni previste dalla norma in materia

Movimentazioni “da vita”

- Sia l'allevamento di partenza che di destino deve garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate;
- Gli animali possono essere movimentati anche verso territori liberi da malattia, in base ad una valutazione del rischio che tenga in considerazione ogni elemento ritenuto utile a tal scopo dal DV competente sull'allevamento di destino, con particolare riferimento alla biosicurezza, anche dal punto di vista gestionale e il contesto zootecnico locale;
- La movimentazione deve avvenire nel rispetto del protocollo sanitario di cui all'allegato A.

Movimentazioni verso il macello

- Lo stabilimento di macellazione deve essere designato
- **Se l'allevamento garantisce** il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate
 - Trasferimento autorizzato senza certificazione accompagnatoria Art 18 lettera b), se le informazioni sono acquisite tramite Mod 4, BDN
 - Il macello deve garantire la separazione di questi animali e delle relative carni rispetto a quelli che non rispettano le MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE
 - Animali che provengono da ZR II: nessuna limitazione alla commercializzazione delle carni a livello nazionale e UE;
- **Se l'allevamento non garantisce** il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate
 - Macellazione solo per vuotare allevamento necessario all'adeguamento alle misure di biosicurezza rafforzate
 - il mezzo di trasporto è sigillato dall'autorità competente per la spedizione
 - le carni ottenute dovranno essere bollate/marchiate con bollo/marchio speciale (Art 47, par. 2 - Reg.2023/594) e:
 - carni fresche SOLO trasferimenti nazionali
 - se sottoposte a uno dei trattamenti di riduzione del rischio di cui all'Allegato VII del Reg. 2020/687 (es: trattamento termico) nessuna limitazione
- L'introduzione in un impianto di trasformazione/macellazione di carni derivanti da suini/suini provenienti da zone di restrizione, ivi inclusa la zona di restrizione II e area infetta, limita la possibilità di certificazione verso taluni paesi terzi. Negli impianti di macellazione, qualora la macellazione di questi animali avvenga in giornate dedicate, può essere garantito il normale rilascio delle certificazioni export per gli animali che provengono da territori non soggetti a restrizione
- La movimentazione deve avvenire nel rispetto del protocollo sanitario di cui all'allegato B

Nelle more della messa a punto di una nuova procedura autorizzativa, per le movimentazioni "da vita" verso altre Regioni e per tutte le movimentazioni da e verso ZR II e è necessario richiedere deroga alla Regione tramite psa@regione.lombardia.it.

Negli altri casi la richiesta di deroga va inoltrata al competente DV.

MOVIMENTAZIONE DI SOTTOPRODOTTI

Liquami

La movimentazione di tale sottoprodotto deve avvenire nel rispetto di quanto riportato in Allegato C.

SOA

I SOA derivanti da suini provenienti da aree sottoposte a restrizione o infette devono essere gestiti come indicato nel Reg. (UE) n. 2023/594.

ZONE NON SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE

Per quanto attiene le movimentazioni di suini vivi **da territori indenni verso i territori posti in restrizione per PSA** si ribadisce che la validazione del DDA da parte dei Servizi Veterinari è subordinata all'acquisizione di specifica deroga rilasciata dalla UO Veterinaria Regionale.

Distinti Saluti

Il Dirigente
MARCO FARIOLI

Allegato A_Mov_da vita_Aprile_2024_def.pdf

Allegato B_Mov_da macello_Aprile_2024_def.pdf

Allegato C_Mov_liquami_Aprile_2024_DEF.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: Mario Chiari Tel. 02/6765.6707

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 36434/2024 del 23/04/2024

ALLEGATO A

PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA VITA DA ZONE DI RESTRIZIONE (ZR)

Condizioni generali da rispettare nello stabilimento di partenza e di destino:

La deroga allo spostamento di suini da uno stabilimento sito in Zona di restrizione verso uno stabilimento sito in zona di restrizione o zone libere può essere concessa se nello stabilimento di partenza e di destino l'ATS competente effettua le almeno le seguenti attività:

- controlli documentali, compresa l'analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;
- verifica dell'attuazione delle misure di biosicurezza previste dal DM 28-06-2022 "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini" e i requisiti previsti dall'allegato III del reg. 2023/594;
- un esame clinico dei suini detenuti e se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA;
- dispone, a destinazione, il blocco delle movimentazioni e attua una sorveglianza clinica e il campionamento a cadenza settimanale di almeno due suini morti recenti, ove presenti, sino a che siano trascorsi 15 giorni dalla data di ingresso (data di revoca del blocco delle movimentazioni).

Condizioni specifiche per la movimentazione di suini da Zone di restrizione:

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comportino un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, deve essere garantita dall'ATS competente per territorio presso lo stabilimento di invio:

- Una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi quelli destinati a essere spostati, conforme all'art. 26 del Reg (UE) 2020/687;
- Solo nel caso in cui l'allevamento non sia già stato campionato in quella settimana, nell'ambito della sorveglianza continua, dovrà essere eseguito il campionamento delle milze nelle 72 ore precedenti la movimentazione.

Il prelievo di milze deve essere eseguito in condizioni di biosicurezza (in cella) per il successivo conferimento ad IZSLER, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul Mod. 4.

A seguito di visita clinica e test di laboratorio favorevoli, gli animali potranno essere spostati presso uno stabilimento sito in ZR, garantendo le seguenti misure:

- Tutti gli automezzi destinate al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;
- Tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzo disinfettato";

- Gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;
- Le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate;
- L'automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l'azienda;
- Il percorso, per raggiungere l'allevamento, avverrà utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità di allevamenti suini;
- Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- L'azienda di destinazione è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo dei suini che devono rimanere nell'azienda per almeno 15 giorni. A cadenza settimanale dovranno essere raccolti i morti (almeno 2 se presenti) da inoltrare al laboratorio dell'IZSLER per la ricerca del virus. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo stato di salute degli animali introdotti e anche ai morti durante il trasporto. Anche in questo caso i campioni devono essere inviati ad IZSLER per escludere la presenza della PSA
- L'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario, ogni variazione della mortalità.

ALLEGATO B

PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA ZONE DI RESTRIZIONE (ZR) VERSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, deve essere garantita dall'ATS competente per territorio:

- una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati;
- Solo nel caso in cui l'allevamento non sia già stato campionato in quella settimana, nell'ambito della sorveglianza continua, dovrà essere eseguito il campionamento delle milze nelle 72 ore precedenti la movimentazione.

Il prelievo di milze deve essere eseguito in condizioni di biosicurezza (in cella) per il successivo conferimento ad IZSLER, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). In caso di presenza di soggetti disvitali, deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (ex Mod. 4); in alternativa, gli esiti possono essere resi disponibili dall'ATS di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ATS di destinazione via e-mail ma comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati sotto la supervisione del Veterinario Ufficiale, verso lo stabilimento di macellazione, garantendo le seguenti misure:

- In via prioritaria, dev'essere individuato un unico impianto di macellazione di destino situato nella zona di restrizione verso un macello situato:
 - a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della zona di restrizione o
 - b) al di fuori della zona soggetta a restrizioni, quanto più vicino possibile alla zona di restrizione stessa, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizione;

Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile avverrà utilizzando grossi assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti suini e la movimentazione dovrà avvenire senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.

Se necessario, i Servizi Veterinari, al momento del nulla osta, indicano il macello di destino degli animali e/o il tragitto da percorrere per arrivarci. Le ditte devono seguire obbligatoriamente tali indicazioni.

L'ATS competente per lo stabilimento di macellazione deve:

- essere informata in anticipo dall'operatore del macello dell'intenzione di ricevere animali detenuti delle specie elencate;
- segnalare prontamente eventuali sintomi e/o lesioni riferibili a PSA nel corso delle ispezioni ante mortem e post mortem;
- vigilare che l'operatore del macello disponga di procedure efficaci per garantire che i suini provenienti dalla zona di sorveglianza siano tenuti separati e macellati separatamente da altri suini o in momenti diversi, preferibilmente alla fine del giorno lavorativo di arrivo;
- confermare la avvenuta macellazione degli animali all'autorità competente per lo stabilimento di origine degli animali e assicurare le relative registrazioni in Banca Dati Nazionale da parte dell'operatore;
- vigilare che l'operatore del macello proceda alla pulizia e alla disinfezione dei locali in cui gli animali sono stati tenuti e macellati e che la pulizia e la disinfezione siano completate prima che

suini siano tenuti o macellati in tali locali e le disinfezioni vengano effettuate con prodotti efficaci per PSA;

L'ATS competente sullo stabilimento di macellazione vigila che l'ottenimento di carni da tali animali soddisfi le condizioni di cui al Regolamento 2023/594 in termini di bollatura e relativo destino.

ALLEGATO C

PROTOCOLLO MOVIMENTAZIONE LIQUAMI IN ZONE DI RESTRIZIONI (ZR)

Premesso che lo spostamento, al di fuori delle ZR II, III e AI di letame, compresi le lettiera e il materiale da lettiera, e di liquami, è vietato, l'ATS può autorizzare, in deroga, l'invio di letame, compresi le lettiera e il materiale da lettiera, e i liquami verso impianti o terreni siti al di fuori di tali zone ai fini del loro smaltimento; in ogni caso lo smaltimento di liquami di allevamenti posti in ZR, deve:

1. Prioritariamente in un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 – Cat. 2 che assicuri l'inattivazione del virus della PSA tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo PSA, ovvero 70° per almeno un'ora o trattamento equivalente (Incenerimento, Coincenerimento, Combustione, Biogas, Compostaggio, Produzione di fertilizzanti organici);
2. Se l'invio di cui al punto 1, per oggettivo impedimento, non è possibile, il letame, compresi le lettiera e il materiale da lettiera, e i liquami potranno essere spostati in un impianto di biogas nella medesima zona di sorveglianza che assicuri l'inattivazione del virus della PSA tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo PSA, ovvero 70° per almeno un'ora o trattamento equivalente, di cui viene data evidenza all'AC. Se l'impianto di biogas non è munito di pastorizzatore nel quale viene fatto transitare il liquame, tale spostamento è subordinata alla visita clinica in allevamento e all'esito favorevole della sorveglianza continua, attuata campionando in ciascun allevamento da ingrasso, ogni settimana, i primi due suini morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, qualsiasi suino morto dopo lo svezzamento (superiore ai 20 Kg), in ciascuna unità epidemiologica, in applicazione a quanto previsto dall'art. 16 comma 1 lettera c) del Reg. 594/2023. Negli allevamenti suini da riproduzione, dovrà invece essere garantito anche il campionamento di tutti i verri e le scrofe trovati morti. Il prelievo di milze deve essere eseguito in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSLER, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.
3. **Se l'invio di cui al punto 1 e 2, per oggettivo impedimento, non è possibile, i liquami potranno essere spostati per utilizzo agronomico nella medesima zona di restrizione secondo quanto segue:**
 1. **Lo spostamento è subordinato alla visita clinica in allevamento e all'esito favorevole dei controlli su milze effettuati nell'ambito della sorveglianza continua, attuata campionando in ciascun allevamento da ingrasso, ogni settimana, i primi due suini morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, qualsiasi suino morto dopo lo svezzamento (superiore ai 20 Kg), in ciascuna unità epidemiologica, in applicazione a quanto previsto dall'art. 16 comma 1 lettera c) del Reg. 594/2023. Negli allevamenti suini da riproduzione, dovrà invece essere garantito anche il campionamento di tutti i verri e le scrofe trovati morti. Il prelievo di milze deve essere eseguito in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSLER, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.**
 2. **Lo spandimento agronomico può avvenire:**
 - **Esclusivamente nei terreni il più vicino possibile all'allevamento di origine, meglio se di proprietà, e comunque nei territori posti in zona di sorveglianza di Pavia;**

- **Attraverso spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;**
- **A una distanza superiore a 500 metri da altri allevamenti di suini (al di sotto dei 500 metri è vietato);**
- **Dichiarando il percorso dall'allevamento di partenza fino al destino all'ATS competente.**

L'ATS autorizza lo spostamento di letame, comprese le lettiere e il materiale da lettiera e di liquami nella la zona di sorveglianza nel rispetto di quanto sopra e delle seguenti condizioni:

1. Con mezzi costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite di materiale. Tali mezzi devono essere puliti e disinfettati con disinfettanti efficaci contro il virus della PSA immediatamente dopo ogni trasporto e, se utilizzati per il trasporto di liquami di allevamenti diversi, devono essere lavati e disinfettati anche internamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico;
2. Senza soste o operazioni di scarico/carico nella zona soggetta a restrizioni (monocarichi);
3. Privilegiando le principali vie di comunicazione stradale ed evitando, lungo il tragitto, le vicinanze di stabilimenti che detengono suini;

Si precisa che non è vietato, e quindi non necessita di richiesta di deroga, lo spostamento:

- Da zona di sorveglianza/restrizione del prodotto della dell'impianto di biogas (digestato) che può essere utilizzato come da buone prassi agricole;